



*C&P Account Management
Studio Commerciale Tributario*

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Deducibilità perdite su crediti ed imprese cancellate dal Registro Imprese

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con sentenza del 8.11.2022 n. 32909, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che **la cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese non costituisce un elemento sufficiente a dimostrare l'irrecuperabilità del credito** e a integrare gli elementi certi e precisi atti a legittimare la deducibilità della perdita sul credito medesimo (ex art. 101 co. 5 del TUIR). **Tale cancellazione non determina, infatti, tout court l'estinzione del debito ma, al più, la modifica della titolarità passiva dell'obbligazione**, restando così esclusa l'irrecuperabilità in ragione esclusivamente di questo evento. Né, ai fini dell'imputazione temporale della perdita, **è possibile attribuire rilievo al periodo d'imposta in cui sono state eseguite le visure** dalle quali risulta la predetta cancellazione, poiché, in tal modo, **si rimetterebbe al contribuente la scelta dell'esercizio al quale imputare la presunta perdita.**

Premessa

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO

Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651

Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476

Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310

E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it

E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Con sentenza 8.11.2022 n. 32909, **la Corte di Cassazione si sofferma sui requisiti che integrano gli elementi certi e precisi atti a determinare la deducibilità delle perdite su crediti** (ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR), in casi differenti dall'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.

Ipotesi di deducibilità automatica diverse dalle procedure concorsuali

Con l'art. 33 co. 5 del DL 83/2012, prima, e l'art. 1 co. 160 lett. b) della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), poi, **sono state previste alcune ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti nei casi in cui il debitore non sia sottoposto a procedure concorsuali o istituti assimilati.**

Osserva

In tale ottica, **gli elementi certi e precisi**, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, **sussistono** "in ogni caso", quando, **in alternativa** (art. 101 co. 5 del TUIR):

- **il credito è di modesta entità** (vale a dire, di importo non superiore a 5.000,00 euro, per le imprese con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100.000.000,00 di euro, e non superiore a 2.500,00 euro, per le altre) ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento;
- **il diritto alla riscossione del credito è prescritto;**
- **i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.**

Individuazione degli elementi certi e precisi negli altri casi

Al di fuori delle suddette ipotesi, **la deducibilità è ammessa solo in presenza di una perdita su crediti che possa considerarsi "definitiva"** (circ. Agenzia delle Entrate 10.5.2002 n. 39).

Osserva

A tal fine, **la "definitività" di una perdita è rinvenibile** allorché **si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria.** Diversamente, nel caso in cui sia possibile ritenere che **l'inesigibilità del credito** rappresenti una condizione solo **temporanea, non sussistono i requisiti di "definitività" della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite "potenziali"** (circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2013 n. 26, § 3).

In altri termini, sussiste una perdita su crediti **fiscamente deducibile quando**, nel contempo:

→ **il debitore non paga volontariamente;**

→ **il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione del creditore.**

Osserva

Così, **non si configura una perdita a fini fiscali** "nelle ipotesi in cui **il creditore nulla abbia fatto**, nelle forme previste dalla legge, **per esercitare il suo diritto di credito**, ed abbia nella sostanza tenuto un comportamento remissivo o liberale" (cfr. Cass. 15.2.2019 n. 4567).

Irrilevanza della cancellazione della società dal registro delle imprese

Sul quadro normativo e interpretativo sopra delineato, si colloca la pronuncia in esame, secondo **la quale la cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese non costituisce un elemento sufficiente a dimostrare l'irrecuperabilità del credito** e a integrare gli elementi certi e precisi atti a legittimare la deducibilità della perdita.

Osserva

Tale cancellazione, infatti, **non determina di per sé stessa l'estinzione del debito** ma, al più, la modifica della titolarità passiva dell'obbligazione, restando così esclusa l'irrecuperabilità in ragione esclusivamente di questo evento.

L'impostazione della Suprema Corte appare condivisibile, considerato che, con specifico riferimento all'ipotesi della liquidazione volontaria delle società di capitali, l'art. 2495 co. 2 c.c. dispone che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, **i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.**

Osserva

Pertanto, ove la perdita su crediti fosse dedotta nel periodo d'imposta dell'avvenuta cancellazione, **l'Amministrazione finanziaria potrebbe eccepire che, in detto periodo, la perdita stessa non poteva considerarsi definitiva**, quanto meno fino a concorrenza delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione.

Per scongiurare tale evenienza, in ipotesi analoghe pare consigliabile che **la società creditrice rinunci formalmente al credito** (art. 1236 c.c.), **stralciandolo dal bilancio e rendendo**, così, **deducibile la relativa perdita**.

Periodo di imputazione temporale della perdita su crediti

Quale ulteriore elemento di interesse, la sentenza in commento afferma che, ai fini dell'individuazione dell'esercizio di imputazione temporale della perdita, **non è possibile attribuire rilievo all'anno in cui sono state eseguite le visure dalle quali risulta la predetta cancellazione**, poiché, in tal modo, **si rimetterebbe al contribuente la scelta dell'esercizio di competenza**.

Osserva

Al riguardo, si ricorda che **detto periodo deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che i crediti non possono più essere soddisfatti**, materializzandosi in tale momento gli elementi "certi e precisi" della loro irrecuperabilità (in ordine ai crediti di modesto ammontare scaduti da più di 6 mesi e a quelli vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, detto momento è individuato dall'art. 101 co. 5-bis del TUIR).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti